



COMUNE DI PESCOPENNATARO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 del 18/11/2021

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000).

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciotto** del mese di **novembre**, alle ore 15:00, con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito il consiglio comunale in seduta pubblica, **in prima convocazione**, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge.

All'appello risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	CARFAGNA Carmen	Sindaco-Presidente	X	
2	SCIULLI Pompilio	Consigliere		X
3	FORGIONE Sabatino	“	X	
4	CARFAGNA Giacinto	“	X	
5	MARGIOTTA Vincenzo	“		X
6	TERRERI Simone	“	X	
7	ANTENUCCI Lucio Gino	“		X
8	DI IORIO Antonio	“		X
9	MARCHETTI Lucrezia	“	X	
10	ZULLO Marco	“	X	
11	LUONGO Domenico	“		X
TOTALI			6	5

(**) Presenza in videoconferenza simultanea.

Partecipa alla seduta la dott.ssa Maria Teresa MIRALDI, Segretario comunale a scavalco, la quale redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmen CARFAGNA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno prot. n. 2186 del 13/11/2021, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

- il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

VISTA la proposta del responsabile del Sindaco n. 30/2021, che di seguito si riporta:

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 24.08.2021 con deliberazione n. 23 del Consiglio comunale è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, c. 1, D.Lgs. 267/2000;
- la suddetta deliberazione è stata trasmessa, entro i termini di legge, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Molise e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione è stata illustrata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi nei seguenti modi:

a) Disavanzo di amministrazione:

con delibera di C.C. n. 22 del 24.08.2021 è stato approvato il rendiconto di gestione anno 2020, comportante un disavanzo complessivo al 31.12.2020 pari a € 523.457,58 (composto per € 36.560,99 da disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, di cui al ripiano trentennale approvato con deliberazione giunta n. 19/2017, e per € 486.896,59 da disavanzo di gestione da ripianare secondo la modalità ordinaria) e derivante dalle azioni implementate per consentire il superamento delle criticità di cui alla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, n. 63/2021, il cui deposito in data 21/07/2021 è stato comunicato a questo Ente con nota di pari data acquisita al prot. 1378 del 21/07/2021, avente ad oggetto gli esiti delle attività di controllo sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019 ai sensi degli artt. 148 bis del D. Lgs. 267/2000;

b) Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi:

ai sensi dell'art. 243-bis, c. 8 lettera e), con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 08.11.2021, è stata approvata l'operazione di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, con la quale è stata disposta la cancellazione definitiva, per le ragioni ivi indicate, di residui attivi dell'importo complessivo di Euro 2.545,88, che determina un incremento di pari importo del risultato di esercizio accertato con il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2020;

c) Ricognizione dei debiti fuori bilancio:

ai sensi dell'art. 243 bis, comma 7, è stata effettuata una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194, il cui importo complessivo pari ad € 62.406,04 confluirà nel disavanzo di amministrazione al 31.12.2021 quale Fondo di Accantonamento per la copertura di debiti fuori bilancio e/o passività potenziali.

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie n. 5/2018, con la quale sono state approvate le linee guida per l'esame e la redazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 31.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, inclusi gli allegati obbligatoriamente previsti per legge;

VISTO l'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale si dispone che *"il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate"* e deve comunque contenere:

- a) *le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;*
- b) *la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;*
- c) *l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;*

- d) *l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;*

VISTO l'art. 243-bis, comma 7, TUEL, che dispone: *"Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che lo stesso comma precisa che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori";*

VISTO che, in base all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL *"al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*

- a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
- b) *è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;*
- c) *è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;*
- d) *è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;*
- e) *è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;*
- f) *è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;*
- g) *può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter; a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio";*

PRESO ATTO che nel piano viene data specifica ed esplicita attuazione alle suddette disposizioni;

VISTO l'art. 243-bis, c. 9, TUEL che prescrive, *"in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter", che "l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:*

- a) *a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli artt. 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;*
- b) *entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:*
 - i. *alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*
 - ii. *alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;*

- iii. *al servizio di trasporto pubblico locale;*
- iv. *al servizio di illuminazione pubblica;*
- v. *al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;*
- c) *entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;*
- c-bis) *ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;*
- d) *blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi”;*

DATO ATTO che l'Ente non intende avvalersi del fondo di rotazione;

PRESO ATTO che la massa passiva complessiva cui l'ente deve far fronte, tenendo conto di tutte le posizioni debitorie rilevate e potenziali, ammonta complessivamente ad € 551.848,51;

RILEVATO inoltre che, già a partire dall'esercizio finanziario in corso, si è proceduto ad una revisione delle entrate e delle spese correnti osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

CONSIDERATO che a tale proposito sono state formulate previsioni di bilancio prudenziali per scongiurare che la sottostima delle spese e la sovrastima delle entrate, iscritte nel documento contabile di programmazione, possano inquinare il risultato di amministrazione, compromettendo il riequilibrio finanziario della gestione corrente e in conto capitale dell'ente;

CONSIDERATO inoltre che in tale ottica, anche nella redazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, si è optato per una prudenziale iscrizione delle entrate che ha considerato solo le maggiori risorse che possono contribuire al riassorbimento dell'esposizione finanziaria nell'arco temporale previsto dal piano;

RILEVATO che si propone una manovra di riequilibrio finanziario pluriennale, per il periodo 2021-2030, di € 551.848,51 che prevede, nel piano, il riassorbimento del 100% dell'esposizione debitoria attraverso:

- la manovra tariffaria sui tributi e sulle entrate proprie, che prevede, nel dettaglio:
 - i. a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aumento dell'aliquota ordinaria IMU dalla misura dello 0,86% alla misura 0,96%, corrispondente dell'aliquota standard, con un incremento del gettito annuo;
 - ii. a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dell'aliquota unica IRPEF nella misura dello 0,4%, con un incremento del gettito annuo;
 - iii. proseguimento nell'adozione delle azioni di contrasto dell'evasione tributaria, legata — in particolare — a IMU, TASI e TARI;
- la manovra di revisione della spesa corrente, prevedendo una riduzione delle spese:
 - i. per certificazioni, a decorrere dall'annualità 2023, dell'importo annuo di Euro 1.000,00, e, a decorrere dall'annualità 2025, dell'importo annuo di Euro 2.635,00;
 - ii. per canoni e spese telefoniche, a decorrere dall'annualità 2023, dell'importo annuo di Euro 600,00;
 - iii. per contributi ad associazioni ed organismi vari, a decorrere dall'annualità 2022, dell'importo annuo di Euro 1.500,00;
 - iv. del costo del personale quantificato in Euro 16.480,30 per l'annualità 2026, nonché un risparmio annuale a regime a decorrere dall'annualità 2027 di Euro 16.480,31;
 - v. previste per il rimborso di prestiti quantificate in Euro 9.572,75 per l'annualità 2029, nonché in Euro 23.620,81 per l'annualità 2030;
- la previsione in misura contenuta del ricorso alle procedure di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile, per un valore di realizzo stimato pari ad Euro 5.167,00;
- i maggiori proventi relativi all'impianto fotovoltaico a far data dall'annualità 2025;

CONSIDERATO che la procedura di cui al comma 5 dell'art. 243-bis del TUEL prevede testualmente che *"Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario"*;

RILEVATO che la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento	15 anni
Oltre il 100 per cento	20 anni

PRESO ATTO che il rapporto passività/impegni del titolo I è pari al 29,11% (passività € 486.896,59/impegni del titolo I rendiconto 2020 € 1.672.362,19), pertanto, la durata massima del piano di riequilibrio è di 10 anni;

CONSIDERATO che il suddetto piano di riequilibrio, ai sensi dell'articolo 243-quater, va trasmesso entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione alla competente Sezione di Controllo della Corte dei conti per il Molise e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

PRESO ATTO che il piano di riequilibrio finanziario, redatto in base alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 5/2018 è riportato nell'allegato 1 della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D. Lgs. n.267/2000;
- il D. Lgs. n.118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato,

DI APPROVARE il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto in base alle linee guida della Corte dei Conti, di cui all'allegato 1, il cui contenuto fa parte integrante e sostanziale della presente proposta, avente per oggetto le misure da adottare ai sensi e per gli effetti dell'art. 243-bis, comma 8 e 9 del TUEL, in ordine al prefissato graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2021-2030;

DI SUBORDINARE il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta verifica della sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge, previa attivazione e previo avvio delle procedure transattive con i creditori, per la conseguente proposta di riduzione e/o di rateizzazione del debito;

DI DISPORRE che il settore finanziario proceda al monitoraggio semestrale delle misure di salvaguardia previste nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale attraverso una relazione e report periodici che dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla chiusura del semestre, alla Giunta comunale e all'Organo di revisione contabile dell'ente;

DI INVIARE la deliberazione alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale, unitamente al piano pluriennale di riequilibrio finanziario e agli annessi allegati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio finanziario, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e art. 153 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il parere favorevole dell'Organo di revisione economica finanziaria, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett.b, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con verbale n. 4 in data 16/11/2021, acquisito al protocollo comunale n. 2224/2021 nella medesima data;

Con voti favorevoli 6, contrari 0, astenuti 0, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA

DI APPROVARLA.

Successivamente,

VISTO l'art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;

ATTESA l'urgenza di provvedere;

Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza degli adempimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 22/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 22/11/2021 a norma dell' art.. 124 - 1° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 22/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all'originale.
Pescopennataro, lì 22/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno _____ per essere stata pubblicata all'albo on line nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 18/11/2021 a norma dell' art.. 134 - 4° comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Pescopennataro, lì 22/11/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI